



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RIBERI Massimo - Sindaco	Presente
2. PETTAVINO Guido - Assessore	Ass.Giust.
3. FRUTTERO Angelo - Consigliere	Presente
4. VIALE Rebecca - Vice Sindaco	Presente
5. FERRARI Luca - Consigliere	Ass.Giust.
6. PEJRONE Francesco - Consigliere	Presente
7. MUSSO Nicolò - Consigliere	Presente
8. PISU Luciano - Consigliere	Presente
9. DALMASSO Giacomo Giuseppe - Consigliere	Presente
10. BLANGERO Michele - Consigliere	Presente
11. GADDO Carlotta - Consigliere in videoconferenza	Presente
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:” *“...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

Considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L. n.147/2013 che dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 della legge 27/12/2017 n. 205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e ss.mm.ii.;

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 ha definito i Consorzi di Bacino quali gestori del servizio dei rifiuti urbani, che nel rispetto della normativa vigente e nella salvaguardia dell'ambiente provvedono alla raccolta dei rifiuti, al conferimento presso gli impianti tecnologici e le discariche,... e tutte le attività funzionali all'esercizio dei servizi di competenza, compresa la vigilanza nei confronti delle Ditte affidatarie.

Dato atto che per il Comune di Limone Piemonte il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti si configura nel Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.) con sede legale in Cuneo, Via Roma n. 28, presso il Municipio di Cuneo;

Considerato che rientra nelle competenze del gestore (C.E.C.) l'elaborazione e validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI, redatto in parte con l'ausilio dei dati in suo possesso ed in parte coi dati forniti dal Comune;

Vista la deliberazione n. 62 del 28/04/2021 del Consorzio Ecologico Cuneese di "Validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'anno 2021, del comune di Limone Piemonte appartenente al territorio di competenza

del C.E.C., in applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).” con allegata relazione di accompagnamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Legale dei Conti;

Acquisito sulla presente il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato ex art.49, comma IV, D.lgs n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto dell'adeguamento normativo e procedurale di cui all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
3. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) è stato elaborato e validato dal Consorzio Ecologico Cuneese, unitamente alla relazione di accompagnamento che si allega alla presente;
4. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021;
5. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come risultanti dal prospetto allegato;
6. di confermare le agevolazioni tariffarie volte a ridurre il carico fiscale per alcune categorie di contribuenti per incentivare il rilancio dell'attività turistica ed imprenditoriale nel Comune di Limone Piemonte alla luce della crisi economica nazionale dovuta allo stato di emergenza epidemiologica di cui al COVID 19 ed in particolare la riduzione del 30% della tariffa risultante, a favore delle seguenti categorie:
 - 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto)
 - 2 (campeggi, distributori carburanti)
 - 5 (alberghi con ristorante)
 - 6 (alberghi senza ristorante)
 - 7 (case di cura e di riposo)
 - 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli)
 - 11 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze)
 - 12 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie)
 - 17 (bar, caffè, pasticcerie)
 - 18 (supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari)
 - 19 (plurilicenze alimentari e/o miste)
 - 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);

- 23 (case vacanze);

7. di stabilire che il costo delle suddette agevolazioni viene posto a carico delle tariffe TARI;
8. di dare atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
9. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
10. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente;
11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e successive modifiche ed integrazioni;
12. di dichiarare la presente, con successiva, separata ed unanime votazione, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma IV, D.lgs n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to : RIBERI Massimo

Il Segretario Comunale
F.to : Fenoglio D.ssa Laura

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Servizio Finanziario	Favorevole	31/05/2021	Fenoglio D.ssa Laura	Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/06/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li 09/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09/06/2021

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mag-2021

- alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Fenoglio D.ssa Laura